



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Atto del Governo 292 – Promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili

Commenti e proposte di ITALIA SOLARE – 16 settembre 2021

Associazione ITALIA SOLARE

600

SOCI

Gestori e proprietari
di impianti fotovoltaici.

Operatori di settore:

- Installatori
- Professionisti
- Distributori
- Produttori di tecnologie
- Energy Traders
- Assicurazioni

1,5 Mld €

15.000
occupati

FATTURATO/OCCUPAZIONE

Le imprese associate
a ITALIA SOLARE nel
2019 hanno registrato
un **fatturato di 1,5
miliardi** di euro e
garantito occupazione
a **15.000 persone**

15

GRUPPI DI LAVORO

L'elevata esperienza e
professionalità consentono
all'associazione di **presidiare
le tematiche** legate allo
sviluppo del settore
fotovoltaico e del mercato
energetico

Premessa

Più rinnovabili si installano più scende il prezzo dell'energia nelle ore di produzione

Le rinnovabili non solo garantiscono la soluzione ai problemi climatici ma abbattano anche i costi dell'energia.

La soluzione più semplice per ridurre i costi energetici è aumentare l'installazione di nuovi impianti a energia rinnovabile ingiustificatamente bloccata negli ultimi 8 anni.



L'incentivazione degli impianti

Semplificare gli incentivi a tutela della partecipazione e della riduzione dei costi (Articolo 4)

Gli **incentivi** potrebbero essere a valori inferiori ai costi di mercato e quindi essere non un costo ma una fonte di ricavo.

Se non sono semplificati e con meno rischi rispetto al passato, le **aste** rimarranno vuote e i costi per la collettività aumenteranno.

Regole troppo rigide sono un costo non un risparmio

Proposte:

- ◆ Ridurre al minimo documenti e dichiarazioni (es. No lista moduli);
- ◆ Possibilità di sanare irregolarità;
- ◆ Controlli non oltre 18 mesi.

Massima estensione degli incentivi a tutela della concorrenza (Articolo 5)

Gli incentivi, secondo la bozza, si applicano non solo per garantire il supporto finanziario, ma anche laddove non vi è bancabilità.

Gli incentivi dovrebbero essere garantiti anche a impianti in zona agricola a terra.

La selezione la fanno le procedure autorizzative, non gli incentivi che dovrebbero invece essere neutrali e garantire l'accesso al mercato anche ai soggetti che non possono finanziare l'intero investimento con capitale proprio.

Adeguato supporto per gli stoccaggi e la rimozione dell'amianto (Articolo 5)

L'attuale supporto alla rimozione amianto è insufficiente, la proposta è di prevedere che o si alza il premio o si prevedono specifiche **detrazioni fiscali cumulabili con incentivi** per coprire i costi di rimozione dell'amianto.

Per stimolare non solo l'installazione ma anche l'uso degli stoccaggi si può prevedere **un'incentivazione maggiorata** per l'immissione in rete di energia nelle ore in cui il prezzo è più alto.

Abolizione dello Scambio sul posto sostenibile solo se si incentiva l'installazione degli stoccaggi (Articolo 7)

Agli impianti incentivati va assicurato l'accesso alle detrazioni fiscali per l'installazione degli stoccaggi.

Altrimenti oltre a impedire un uso efficiente dell'energia non si rispetta il principio di tutela degli investimenti già avviati.

Oggi viene precluso il cumulo fra incentivi esistenti e detrazioni fiscali per gli stoccaggi, impendendo di fatto l'installazione degli stoccaggi, che senza incentivi hanno ancora costi troppo elevati.

Continuità (Articolo 9)

Va espressamente previsto il principio che **deve essere garantita la continuità nella messa a disposizione di incentivi, si alimenta altrimenti la speculazione, oltre a frenare ulteriormente i nuovi sviluppi.**



Le procedure di autorizzazione

Tempi troppo lunghi per la definizione dei criteri (Articolo 20)

La procedura attuale prevede 1 anno per l'individuazione delle aree idonee da parte di Stato e Regioni.

Si è già in ritardo, i tempi vanno dimezzati.



Nel frattempo da subito aree industriali, aree di cava e discarica, aree a parcheggio, aree liberate a seguito demolizione di edifici, aree contigue a quelle degli impianti esistenti andrebbero considerate idonee.

Non c'è bisogno di nuovi studi per sapere che sono aree idonee.

Le procedure in aree idonee devono essere più semplici (Articolo 22)

Oggi di fatto il solo vantaggio di essere in area idonea è che il parere del Ministero della Cultura non è vincolante.

Non è abbastanza, si dovrebbe prevedere:

- ◆ Possibilità **espropriare su aree impianti** per evitare speculazioni
- ◆ Possibilità di **scegliere** fra verifica regionale e VIA nazionale
- ◆ PAS senza procedura ambientale **fino a 10 MW**
- ◆ Eliminazione del concerto del Ministero della Cultura nella VIA nazionale (se rimane il concerto si azzerano i pochi vantaggi previsti).

La disciplina transitoria necessita di chiarimenti (Articolo 20)

- ◆ Va chiarito che i provvedimenti di blocco delle Regioni già adottati sono superati
- ◆ Va specificato che se vengono individuate nuove aree non idonee queste non si applicano ai procedimenti già partiti
- ◆ Nel frattempo ARERA dovrebbe prevedere semplificazione procedure di connessione.

A cosa si riferisce l'area idonea? (Articolo 22)

Le infrastrutture che hanno un impatto rilevante sul territorio sono quelle degli impianti non quelle di linea che sono nella quasi totalità dei casi sotterranee e che comunque si estendono in lunghezza per diversi chilometri sotto le strade.

Va specificato che per verificare la localizzazione in area idonea si fa riferimento agli impianti e non alla linea.

Si rischia altrimenti di fare regole del tutto inutili perché sostanzialmente inapplicabili.



**Obblighi di installazione, PPA
e incentivi per l'energia
destinata alla mobilità
elettrica**

L'obbligo di installazione (Articolo 26)

L'obbligo è rimasto uguale benché i pannelli occupino meno spazio
-- → l'obbligo andrebbe incrementato.

Gradualmente in tutti gli edifici ove è possibile entro il 2030 andrebbe previsto l'obbligo di installazione degli impianti.

Oggi molti installano impianti e non li allacciano: questo dovrebbe essere sanzionato.


I PPA e lo scambio alla pari (Articolo 28)

Andrebbe stabilito espressamente **l'obbligo per le PA** di comprare solo energia verde.

La possibilità di fare **scambio alla pari** andrebbe prevista come da direttiva con diritto degli autoconsumatori e non genericamente degli operatori di mercato, altrimenti si rischia di privarlo completamente di significato.

Energia rinnovabile per la mobilità elettrica (Articolo 39)

Va previsto un sistema che **certifichi l'energia rinnovabile** usata per la mobilità elettrica, in modo da garantire specifici obblighi e in questo modo incentivarne l'utilizzo.



**Le comunità di energia
rinnovabile
L'autoconsumo a distanza**

L'autoconsumo a distanza

L'autoconsumo a distanza ha significato economico effettivo solo se si prevede che abbia incentivi visto che paga oneri di sistema.

Va chiarito che l'energia condivisa in autoconsumo a distanza ha **incentivi premiali senza limiti di potenza.**

Il finanziamento delle comunità di energia rinnovabile (Articolo 31 e 32)

Per consentire il finanziamento degli impianti va previsto:

- ◆ Possibilità uso agevolato dei fondi di garanzia PMI anche direttamente dalla comunità e cumulabile con incentivi
- ◆ Possibilità di avere soci non di controllo che rendono servizi energetici e che possano finanziare
- ◆ Interventi di efficienza energetica devono essere possibili anche se non cumulati alla domotica
- ◆ I distributori dovrebbero convenzionalmente definire l'ambito di cabina primaria per consentire l'individuazione degli impianti ai fini degli incentivi.



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Grazie per l'attenzione

Associazione ITALIA SOLARE

Contatti: presidente@italiasolare.eu - segretario@italiasolare.eu